

Foglio informativo relativo ad operazioni di *Anticipi salvo buon fine (SBF)*

INFORMAZIONI SULLA BANCA

ViViBanca S.p.A.

Via Giolitti, 15 - 10123 Torino - tel. 011.19781000

Sede Secondaria: Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno

Fax 011.19698000 sito web www.vivibanca.it e-mail: info@vivibanca.it

Cap. Soc.: € 31.397.751,00 - Iscr. Reg. Imprese Torino Cod. Fisc. e P. Iva 04255700652

Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Sede (indirizzo)

Telefono e e-mail

Iscrizione ad Albi o Elenchi

Numero Delibera Iscrizione Albo/Elenco

Qualifica

CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

L'operazione di anticipazione al salvo buon fine (SBF) permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo rappresentato da cambiali, tratte, Ri.Ba, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del Cliente che lo può utilizzare. Al Cliente sono addebitati gli interessi in conto corrente. Alla scadenza degli effetti/documenti, se il terzo debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca. Se, invece, il terzo debitore non adempie l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca quanto la Banca gli ha anticipato.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista e comunque in presenza di un giustificato motivo.

APERTURA DI CREDITO ASSISTITA DALLA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI EX LEGGE 662/96

È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che le aperture di credito vengano assistite dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOSTESI	COSTO DELL’AFFIDAMENTO SU BASE TRIMESTRALE	TAEG
Esempio 1: Affidamento di Euro 5.000,00 Utilizzato nel trimestre: Euro 5.000,00	Euro 145,46	11,637%
Esempio 2: Affidamento di Euro 50.000,00 Utilizzato nel trimestre: Euro 50.000,00	Euro 1.435,50	11,484%

I costi riportati nella tabella sono orientativi.

VOCI DI COSTO			
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	Euribor 3 M/360 + 9,50%. Il parametro di riferimento per l’indicizzazione è il Tasso Euribor 3 mesi divisore 360. L’Euribor viene aggiornato ogni mese e rilevato il primo giorno lavorativo del mese dal sito http://www.euribor-ebf.eu/ . Per effetto della rilevazione del 1° gennaio 2017 il tasso nominale è pari a: 9,18%
		Commissione Omnicomprensiva (Disponibilità Fondi)	0,50% trimestrale
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale massimo sulle somme utilizzate	Euribor 3 M/360 + 10,50%. Il parametro di riferimento per l’indicizzazione è il Tasso Euribor 3 mesi divisore 360. L’Euribor viene aggiornato ogni mese e rilevato il primo giorno lavorativo del mese dal sito http://www.euribor-ebf.eu/ . Per effetto della rilevazione del 1° gennaio 2017 il tasso nominale è pari a: 10,18%
CALCOLO DEGLI INTERESSI	Modalità di calcolo degli interessi		Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipazioni al salvo buon fine, può essere consultato in Filiale (si veda la categoria "Anticipi e sconti").

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI	
Giorni banca effetti cartacei:	
• su piazza	8 giorni lavorativi
• fuori piazza	10 giorni lavorativi
Commissioni di incasso effetti:	
• su piazza	Euro 5,00
• fuori piazza	Euro 7,50
Commissione su effetti protestati	
Euro 30,00	
Commissione per richiamo/insoluto effetto cartaceo	
Euro 30,00	
Commissioni di incasso Ri.Ba.:	
• su piazza	Euro 3,50
• fuori piazza	Euro 5,00
Commissione per richiamo/insoluto Ri.Ba.	
Euro 10,00	
Spesa distinta	
Euro 1,00	
Spese per proroga fattura/documento	
Euro 20,00	
Richiesta elenco movimenti ultimi 4 anni	
Euro 1,00	
Richiesta elenco movimenti oltre 4 anni	
Euro 5,00	
Richiesta copia estratto conto scalare successivi al 2010	
Euro 2,00 ad estratto conto	
Richiesta copia estratto conto scalare precedenti al 2010	
Euro 10,00 ad estratto conto	
Richiesta copia documentazione e ricerche (per singolo documento):	
• contratti	Euro 5,00
• contabili	Euro 1,00
• F24/F23	Euro 2,00
Commissione avvio iter CAI	
Euro 10,00	
Recupero spese invio posta ordinaria	
Euro 1,50	
Recupero spese invio posta raccomandata	
Euro 6,00	
Recupero spese invio telegramma	
Euro 10,00	
Richiesta copia assegni bancari e circolari	
Euro 10,00	

3

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente ha diritto di recedere dal contratto **in qualsiasi momento** senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se la linea di credito è concessa a tempo determinato, la Banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca. In questi casi la Banca chiede al cliente la l'immediato pagamento degli effetti, ricevute e documenti presentati, anche se a scadere o scaduti dei quali non si conosce l'esito, addebitando l'importo precedentemente anticipato sul conto corrente ordinario del cliente. Se la linea di credito è concessa a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Decorso il termine di preavviso, il cliente è tenuto al pagamento degli effetti, ricevute e documenti presentati, anche se a scadere o scaduti dei quali non si conosce l'esito, addebitando l'importo precedentemente anticipato sul conto corrente ordinario del cliente. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 10 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (**ViViBanca S.p.A - Ufficio Reclami – Via Giolitti, 15 10123 – Torino – Telefono: 011 19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: reclami@vivibanca.it, vivibanca.reclami@pec.it**), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** www.acf.consob.it. In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

LEGENDA

Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Capitalizzazione degli interessi	Gli interessi possono essere addebitati sul conto corrente solo se il cliente espressamente autorizzi ai sensi dell'art. 120 TUB, lettere a) e b) del II comma. In ogni caso sono conteggiati il 31 dicembre di ciascuno anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura dell'apertura di credito o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine dell'apertura di credito per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.

Giorni Banca	Giorni ulteriori rispetto alla scadenza degli effetti presentati o alla data di scadenza del termine per il pagamento del credito oggetto dell'operazione, rilevanti ai fini del calcolo degli interessi.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Periodicità di calcolo degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto.
Sconfinamento extrafido	Nel caso di un conto anticipi si ha sconfinamento quando la Banca accetta anticipi di documenti (RI.BA., cambiali, tratte) che eccedono la linea di credito accordata al cliente.
Commissione Disponibilità Fondi	Commissione che viene corrisposta a fronte dell'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. È calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
Tasso Euribor (European Interbank Offered Rate)	Indice che misura il costo del denaro a breve termine nell'area Euro. Tasso interbancario di riferimento diffuso quotidianamente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea concedono i depositi in prestito.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso debitore annuo effettivo	È il tasso debitore annuo comprensivo della capitalizzazione degli interessi.
Tasso di interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di recesso da parte della Banca dal rapporto di apertura di credito in conto corrente.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria "Anticipi e sconti", aumentarlo di un quarto, aggiungere altri 4 punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.